# sommario



**4** Editoriale *P. Francesco Ciccimarra* 



8 Assemblea ordinaria ed elettiva



- **9** Riforma del mercato del lavoro. Quali prospettive? *Ida Bonifati*
- 13 La fatica del ricominciare... Testimonianza di un educatore Italo Mastrangeli
- **38** Le limitazioni al contante per il pagamento degli stipendi Rossella Quintavalle



35 Prorogata al 2012 la detassazione sugli elementi flessibili delle retribuzioni. Gli Accordi AGIDAE Sr. Mimma Scalera



44 Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici (Circ. INPS 3 febbraio 2012, n. 17)



- 15 L'attualità del carisma degli Istituti religiosi nelle opere apostoliche della scuola e dell'assistenza Card. Franc Rodé
- 48 Consulenza AGIDAE



Mentre questo numero di AGIDAE va in stampa, sullo spinoso tema dell'IMU alle scuole paritarie e più in generale alle attività gestite da enti non commerciali, il Governo ha appena proposto una modifica alla legge di stabilità, la finanziaria 2012, approvata nel dicembre scorso (Legge 12/11/2011 n. 183).

Come molti ricordano, sulla delicata questione si è scatenata una violentissima campagna di stampa contro l'esenzione dall'ICI (oggi IMU) prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, a favore delle attività svolte dagli enti non commerciali, ivi comprese le attività della Chiesa cattolica. E' nota ai lettori della Rivista "AGIDAE", che spesso ha affrontato l'argomento, la lunga storia di questa discussa norma del 1992, variamente interpretata nel tempo e soprattutto nel recente passato di fatto cancellata dagli orientamenti della Magistratura e "attenzionata" da Bruxelles quale norma lesiva della concorrenza in quanto costituente aiuto di Stato.

Il Governo Monti in un primo tempo ha pensato bene di sopprimere tutte le presunte agevolazioni, tenendo conto anche delle difficoltà economiche del Paese. Ma la veemente protesta delle categorie interessate ha suggerito al Premier di rivedere tale atteggiamento e di definire con maggiore chiarezza l'ambito della materia e delle conseguenti agevolazioni ed esoneri. Ne è venuto fuori un emendamento formulato personalmente del Capo del Governo nonché Ministro ad interim dell'Economia, e che vale la pena qui trascrivere poiché disegna i nuovi contorni della questione IMU, che andrà in vigore dal 1° gennaio 2013. Recita così l'emendamento inserito nel Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, Articolo 91 bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali):

- 1) Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento» aggiungere le parole «con modalità non commerciali»<sup>1</sup>.
- 2) Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddittuale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, nr. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
- 3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, nr. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
- 4) È abrogato il comma 2 bis dell'art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005, nr. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, nr. 248.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ecco il testo modificato: (sono esenti dal pagamento dell'ICI-IMU)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati <u>esclusivamente</u> allo svolgimento, <u>con modalità non commerciali</u>, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>2-</sup>bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera <u>a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.</u>

## editoriale

Per farsi un'idea di questa tormentata vicenda proponiamo sinotticamente i testi della norma esonerativa:

1992	2005	2006	2012	2012
Governo	Governo	Governo	Governo	Governo
Amato	Berlusconi	Prodi	Berlusconi	Monti
Art. 7, co. 1 lett. i),	Art. 7, co. 2 bis	Art. 39	D.Lgs. 23/2011	Art. 91 bis,
D.Lgs. 504/1992	D.L. 30/9/2005	D.L. 223/2006		"liberalizzazioni"
				D.L. 1/2012
(esenti dall'ICI)	2-bis. L'esen-	"l'esenzione di-	8. Sono esenti	(esenti dall'ICI)
i) gli immobili	zione disposta	sposta dall'arti-	dall'imposta	i) gli immobili uti-
<u>utilizzati</u> dai sog-	dall'articolo 7,	colo 7, comma	municipale	lizzati dai soggetti
getti di cui all'arti-	comma 1, lette-	1, lettera i), del	propria gli im-	di cui all'articolo
colo 87, comma 1,	ra i), del decre-	decreto legisla-	mobili possedu-	87, comma 1, lette-
lettera c), del testo	to legislativo 30	tivo 30 dicembre	ti dallo Stato,	ra c), del testo uni-
unico delle imposte	dicembre 1992,	1992, n. 504, si	nonché gli im-	co delle imposte
sui redditi, appro-	n. 504, si inten-	intende applica-	mobili possedu-	sui redditi, appro-
vato con decreto	de applicabile	bile alle attività	ti, nel proprio	vato con decreto
del Presidente della	alle attività in-	indicate nella	territorio, dalle	del Presidente della
Repubblica 22 di-	dicate nella	medesima <b>lette-</b>	regioni, dalle	Repubblica 22 di-
cembre 1986, n.	medesima let-	ra <u>che non ab-</u>	province, dai co-	cembre 1986, n.
917, e successive	tera a prescin-	biano esclusi-	muni, dalle co-	917, e successive
modificazioni, <u>de-</u>	dere dalla na-	vamente na-	munità monta-	modificazioni, de-
stinati esclusiva-	tura eventual-	tura commer-	ne, dai consorzi	stinati <b>esclusiva-</b>
mente allo svolgi-	mente com-	<u>ciale</u> ".	fra detti enti, da-	mente allo svolgi-
mento di attività	merciale delle		gli enti del servi-	mento, con moda-
assistenziali, pre-	stesse.		zio sanitario na-	<u>lità non commer-</u>
<u>videnziali, sanita-</u>			zionale, destinati	<u>ciali,</u> di attività as-
rie, didattiche, ri-			esclusivamente	sistenziali, previden-
<u>cettive, culturali,</u>			ai compiti isti-	ziali, sanitarie, di-
ricreative e spor-			tuzionali. Si ap-	dattiche, ricettive,
<u>tive</u> , nonché delle			plicano, inoltre,	culturali, ricreative e
attività di cui al-			le esenzioni pre-	sportive, nonché del-
l'articolo 16, lettera			viste dall'artico-	le attività di cui al-
a), della legge 20			lo 7, comma 1,	l'articolo 16, lettera
maggio 1985,n. 222.			lettere b), d), e),	a), della legge 20
			f), h) <u>ed i),</u> del	maggio 1985, n.222.
			D.Lgs. 30 dicem-	
			bre 1992, n. 504.	

La prima osservazione riguarda l'abnormità di una norma, avente natura fiscale, inserita in un provvedimento sulle liberalizzazioni probabilmente per la fretta di mandare un messaggio a Bruxelles e arginare la procedura di infrazione attivata dalle autorità comunitarie. Quanto al merito, occorre fermamente ribadire che la chiarificazione definitiva solennemente proclamata

dal Premier nell'aula del Senato il 27 febbraio 2012 rischia di trasformarsi, per molte delle nostre istituzioni, in un vero e proprio **boomerang**, posto che la volontà del Governo è quella di:

- "definire con assoluto rigore, trasparenza e linearità l'esatto confine tra attività commerciali e attività non commerciali";
- rafforzare quanto in sede giurisprudenziale è già stato chiarito, ossia che "al di fuori del perimetro delle ipotesi tipiche e tassative non è possibile ottenere alcuna esenzione; pertanto, laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non spetta.

Il Presidente del Consiglio ha voluto essere ancora più preciso, specificando che:

- la procedura di infrazione avviata in sede europea può essere, infatti, ragionevolmente superata se gli enti non commerciali sono individuati attraverso un doppio criterio, soggettivo ed oggettivo: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell'ente di attività al di fuori del regime della libera concorrenza di mercato;
- per il caso specifico delle scuole, è necessario precisare che non è propriamente corretto
  chiedersi se le scuole, in quanto tali, siano esenti o meno dall'imposta municipale propria,
  bensì è più corretto domandarsi quali scuole possano essere esenti e quali, viceversa, siano soggette alla disciplina comune.
  - La risposta chiara ed inequivoca è la seguente: sono esenti le scuole che svolgono la propria attività secondo modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.

Peccato che, pur avendo tratteggiato, soprattutto per le scuole, un contesto di "non commercialità"<sup>3</sup>, non abbia sentito il bisogno di **travasarlo nell'emendamento legislativo proposto**, dove si è limitato a puntualizzare che le attività esenti dall'imposta sono soltanto quelle che si svolgono "**con modalità non commerciali**", rinviando, quindi, alla Magistratura il compito di pronunciarsi. Sarebbe bastato precisare <u>nella legge</u> che per modalità non commerciali si intende, ad esempio la **non ripartizione di eventuali utili** di gestione e tutto sarebbe stato più chiaro. Peccato.

3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell'accoglienza di alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente; il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché la modalità di eventuale selezione all'ingresso ovvero di successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, siano articolate secondo norme non discriminatorie; l'organizzazione dell'ente - anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture - sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività didattica" (Dichiarazione al Senato del 27 febbraio 2012).

2

# Vita Associativa



## **ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA**

#### 29 aprile 2012

Il 29 aprile 2012, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 9.15 in seconda, a Roma, presso l'Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII 16, è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria ed Elettiva.

L'Assemblea sarà preceduta da un Convegno Nazionale di Studio il 27 e 28 aprile p.v.

A breve il dépliant con il programma dettagliato dei lavori.

#### Puoi prendere visione dell'intera rivista nell'area soci del sito AGIDAE

www.agidae.it

sezione: "Pubblicazioni"; categoria: "Agidae rivista"

